

R.G. N.3847/2019 V.G.

**TRIBUNALE DI BARI**

**Quarta Sezione Civile**

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 BIS L. 3/12

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 3847/2019, avente ad oggetto proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art.12 bis della L. n.3/2012, presentato da \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Fiore

Ricorrente

nei confronti di

Massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 2.7.2020 \_\_\_\_\_ – premesso: di non essere soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della Legge n.3/2012; di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai “procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio”; di non essere destinataria di provvedimenti ex art.14 e 14 bis L.3/2012; - ha chiesto di essere ammessa alla procedura per l'omologazione del “Piano del Consumatore”, formulando la seguente proposta:

- pagamento integrale (100%) delle spese di procedura, di cui OCCS/Gestore e avvocato difensore, nel rispetto della cause di prelazione e secondo le regole del riparto fallimentare;
- pagamento integrale (100%) dei creditori e dei relativi importi aventi natura di privilegio generale;
- pagamento nella misura del 28% dei creditori chirografari
- piano di rientro di n.72 rate (n.6 anni) da €.100,00 cadauna, per un totale di €.7.200,00, da elargire alla massa creditoria successivamente al pagamento delle spese di procedura.



Ha esposto la ricorrente di versare in situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, insorta nel 2010, con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conseguente percezione di modesto assegno di mantenimento, pari ad € 320,00 mensili, il successivo svolgimento di lavori stabili solo negli anni 2014 e 2015, seguito da periodo di attività lavorativa precaria e saltuaria.

Ha precisato la ricorrente, a fronte dell'esposizione debitoria complessiva di € 17.617,02, di cui € 3.126.72 in privilegio ed € 14.490,30 in chirografo, di non essere titolare di beni mobili registrati od immobili e di voler offrire la somma di € 7.200,00, con rateo mensile di € 100,00, per la dura di 6 anni, dovendo far fronte a spese correnti mensili medie di € 1.622,00.

In data 29.11.2019 la ricorrente, a seguito di richieste di integrazioni documentali e di chiarimenti, ha depositato piano riformulato, cui è seguita, all'esito di precisazione del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate, ulteriore modifica, come da piano del 23.3.2020.

Il procedimento è stato riservato all'udienza del 18.6.2020.

Con successiva ordinanza del 29.6.2020, emergendo errori materiali e/o di calcolo del piano, sono stati richiesti ulteriori chiarimenti, seguiti dal deposito della proposta emendata da errori, della quale l'OCC ha documentato la comunicazione ai creditori.

Il procedimento è stato quindi riservato all'udienza del 9.7.2020.

-----

Nella definitiva formulazione del piano del 23.3.2020, emendata da errori materiali nel testo depositato il 3.7.2020, la ricorrente ha puntualizzato che **la debitoria complessiva ammonta ad €18.421,38** di cui €3.931,06 in privilegio ed €14.490,32 in chirografo, come da seguente prospetto:

€1.758,06 (priv. mob);  
€2.173,00 (priv. mob.);  
€5.300,00 (chir.);  
€6.600,00 (chir.) ;



€.1.649,93 (chir.);

€.314,44 (chir.);

€.477,13 (chir.);

€.148,82 (chir.).

A tali importi debbono aggiungersi le spese in prededuzione della procedura di sovraindebitamento per , comprensive di accessori di legge, esclusa Iva 22%, al netto dell'acconto già versato all'OCC, nonché le spese per compenso difensore della ricorrente di €. comprensive di accessori di legge, esclusa Iva 22%, anch'esso in prededuzione, tuttavia postergato rispetto al pagamento dell'OCC.

I compensi della procedura, ovvero quelli riferiti all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento ed al professionista incaricato dell'attuazione del piano del consumatore ex art.15, comma 9, L.3/2012, sono stati stimati secondo i parametri previsti per i curatori fallimentari ridotti del 40% e determinati in € , comprensivo del 10% per rimborso spese forfettarie ex art.14, comma 3, del D.M.202/14 (oltre accessori come per legge, esclusa l'Iva non dovuta al professionista, ed al lordo dell'acconto già versato di €. ).

**La proposta prevede:**

- il pagamento integrale (100%) delle spese di procedura, di cui OCCS/Gestore e avvocato difensore, nel rispetto della cause di prelazione e secondo le regole del riparto fallimentare;
- il pagamento integrale (100%) dei creditori e dei relativi importi aventi natura di privilegio generale; - il pagamento nella misura del 28% dei creditori chirografari.
- l'attuazione del piano di rientro in.80 rate (n.6 anni e 8 mesi) di cui le prime 12 da €.200,00 e le successive 68 rate da €.100,00 circa cadauna, per un totale di **€.9.101,64**,

Quanto al profilo della sostenibilità, la ricorrente può contare sulla percezione della somma mensile di € , versata dall'ex coniuge per assegno divorzile e per il mantenimento dei due figli, non economicamente autosufficienti.



Dalla dichiarazione dei redditi degli anni 2017 e 2018 emerge altresì la percezione mensile media di introiti per circa € \_\_\_\_\_, riconducibili a lavori saltuari.

Con l'integrazione del 23.10.2019 la ricorrente ha poi precisato di poter operare contrazione delle spese per viveri ed ha rideterminato le spese mensili nel minore importo di € 1.077,00.

Tenuto conto, pertanto, del contenuto importo della rata mensile prevista nel piano, può ritenersi che lo stesso, pur imponendo estremo rigore nella gestione del bilancio quotidiano, possa essere sostenuto.

Sulla base della documentazione offerta a sostegno delle circostanze allegate ricorre, infine, il requisito della meritevolezza, emergendo dagli atti il sorgere delle esposizioni debitorie in data successiva alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ed apparendo giustificato l'indebitamento con società finanziarie, tenuto conto dell'ammontare delle singole erogazioni, in ragione delle necessità quotidiane, della modestia degli assegni di mantenimento e della mancanza di impegno lavorativo stabile.

Per tali ragioni la domanda di omologazione del piano va accolta.

P.Q.M.

letto l'art.12 bis della L. n.3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da \_\_\_\_\_, con ricorso del 2.7.2019, come rimodulato in data 23.3.2020, con le correzioni apportate in data 3.7.2020;

dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, **per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati**, sul sito Ufficiale del Tribunale di Bari, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Bari, 17.7.2020

Il Giudice

Raffaella Simone

